



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALFAROTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2022

Norme in materia di modificazione dell'attribuzione di sesso

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 aprile 1982, n. 164, recante la disciplina per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, e conseguentemente del nome, per le persone transessuali, ha costituito per il nostro ordinamento un esempio importante di civiltà giuridica e rispetto dei diritti fondamentali della persona. La Corte costituzionale, nella sentenza del 6 maggio 1985, n. 161, giudicò infondato il ricorso teso ad ottenere una pronuncia di incostituzionalità di tale legge, riconoscendo che essa « si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anormale ». I giudici della Corte riconobbero l'esistenza di un diritto fondamentale all'identità sessuale, sulla base degli articoli 2 e 32 della Costituzione all'interno del quale trova protezione anche il diritto fondamentale all'adeguamento dell'identità psichica, mediante la modifica dell'attribuzione del sesso. In particolare la Corte riconobbe un concetto ampio di diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, che comprende non soltanto la salute fisica, ma anche quella psichica, in relazione alla quale gli atti dispositivi del proprio corpo, se volti a tutelare la persona in tale ottica, non solo non sono vietati, ma anzi sono leciti. Inoltre, la garanzia e la tutela del diritto inviolabile all'identità sessuale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, consentiva al soggetto transessuale, secondo i giudici, il pieno svolgimento della propria personalità, sia nella sua dimensione intima e psicologica, sia nella vita di relazione.

Secondo la Consulta, il legislatore aveva accolto, infatti, un nuovo concetto di identità

sessuale che teneva conto non soltanto dei caratteri sessuali esterni, ma altresì di elementi di carattere psicologico e sociale, dal quale derivava una « concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando (...) il o i fattori dominanti ».

Dall'approvazione della legge n. 164 del 1982 sono trascorsi oltre trent'anni: anni di esperienza, di cambiamenti sociali e di evoluzione giuridica a livello internazionale, che fanno ormai ritenere il contenuto della legge problematico in alcuni suoi aspetti, e superato in altri. L'interpretazione giurisprudenziale scaturita dal non chiaro dettato normativo ha infatti stabilito che la rettificazione dell'attribuzione di sesso sia autorizzata dal giudice in seguito a trattamento medico-chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali primari, anch'esso autorizzato mediante decisione del tribunale. Anche se, è bene precisarlo, la lettera della legge n. 164 del 1982 non conteneva un obbligo a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di modificazione dei caratteri sessuali.

L'esperienza di vita delle persone transessuali e *transgender*, così come la ricerca scientifica in quest'area, hanno ampiamente dimostrato come l'equilibrio psicofisico della persona transessuale non comporti necessariamente l'adeguamento chirurgico dei genitali, che al contrario spesso viene forzato dalla necessità di « regolarizzare » una situazione intermedia nella quale la persona transessuale è soggetta a stigmatizzazione sociale, discriminazione, privazione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla riservatezza dei dati personali sensibili, quali

quelli relativi alla salute e alla vita sessuale. L'intervento chirurgico costituisce, per alcune persone, un « intervento forzato » in assenza del quale la persona è privata della dignità e dei diritti di cittadinanza, costretta ad una « esistenza legale » che non corrisponde all'identità, all'aspetto esteriore e al ruolo sociale che la stessa persona viene ad assumere. L'intervento chirurgico diventa, in altre parole, un modo per vedere sanzionata dalla legge l'identità stessa della persona.

Tutto ciò condiziona pesantemente il rispetto dei diritti e dell'identità della persona, del suo benessere psicofisico e della vita di relazione. Non a caso negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare nei casi « Goodwin contro Regno Unito » (2002) e « Van Kück contro Germania » (2001), ha progressivamente riconosciuto l'esistenza di un diritto fondamentale all'identità di genere sulla base degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, in relazione al quale il riconoscimento giuridico dell'identità di genere non deve necessariamente dipendere dall'intervento chirurgico di riattribuzione dei genitali.

Tale orientamento, proprio in seguito alla decisione della Corte europea, che ha condannato il Regno Unito a tal riguardo, ha indotto il legislatore britannico ad introdurre il *Gender Recognition Act* del 2004, sulla base del quale la rettificazione del certificato di nascita e il cambio del nome sono effettuati indipendentemente dall'intervento chirurgico. Numerosi sono i Paesi che adottano lo stesso regime legale del Regno Unito e ad essi si è aggiunta la Spagna che con la legge 3/2007, del 15 marzo, « *reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas* » ha previsto che sia l'ufficiale di stato civile a modificare o rettificare l'attribuzione di sesso e il nome della persona che affronti il percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari all'identità di genere. Nell'ambito

del Manuale diagnostico e statistico degli psichiatri (DSMV), pubblicato a cura dell'APA (Associazione psichiatrica americana), è eliminato dall'elenco delle malattie mentali il termine « disturbo di identità di genere » (DIG), storicamente utilizzato dai professionisti della salute mentale per indicare la condizione delle persone *transgender* e transessuali. Nello stesso manuale è utilizzato unicamente il termine « disforia di genere » per descrivere lo stress emotivo causato da una marcata incongruenza tra il genere sessuale vissuto/espresso e quello con cui si è nati. Secondo l'APA, questa scelta consente di eliminare la stigmatizzazione della disforia di genere come malattia mentale, permettendo al contempo di disporre di una categoria diagnostica che faciliti l'accesso all'assistenza medica. In particolare, la disforia di genere rimarrebbe ad indicare unicamente quelle situazioni nelle quali la mancata coincidenza procura stress emotivo alla persona motivandola a chiedere un supporto medico o psicologico per giungere alla modificazione dei propri caratteri sessuali.

Il presente disegno di legge, nel solco della tradizione giuridica dei Paesi poc'anzi citati e delle modificazioni nel DMS-V, semplifica il procedimento di riattribuzione di sesso e di cambio di nome, per assicurare in ogni caso la dignità della persona e la sua libertà di autodeterminarsi, senza la coercizione di doversi sottoporre a invasivi interventi medico-chirurgici.

Passando all'illustrazione del contenuto del presente disegno di legge, l'articolo 1 stabilisce che in attuazione del principio di autodeterminazione e del diritto alla salute, tutelati dalla Costituzione, la legge riconosce il diritto fondamentale della persona che sente di non corrispondere al sesso indicato nell'atto di nascita di poter adeguare la propria identità fisica a quella psichica.

L'articolo 2 individua la procedura di modificazione dell'attribuzione di sesso e del nome di nascita, stabilendo che la relativa

istanza venga presentata al prefetto. Tale procedura è un elemento caratterizzante del presente disegno di legge, che consente di superare la doppia procedura giudiziale per l'autorizzazione della riassegnazione medico-chirurgica e anagrafica, prevista dalla legge 14 aprile 1982, n. 164. La scelta di rendere possibile la modificazione del sesso per via amministrativa risponde all'esigenza di favorire la persona nella realizzazione di un diritto fondamentale, attraverso un'unica procedura semplificata. D'altra parte, l'esercizio di questo diritto fondamentale non può essere limitato o impedito, fondandosi sull'autodeterminazione della persona ed essendo inoltre accompagnato da documentazione medica o psicologica che attesta la situazione del richiedente. Il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria costituirebbe un onere eccessivo, in contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. L'articolo 12, invece, mantiene la richiesta di autorizzazione all'autorità giudiziaria nel caso in cui la richiesta di riattribuzione del sesso provenga da una persona minore di età.

Il comma 1 dell'articolo 2 dispone che la domanda possa essere presentata al prefetto del luogo di residenza dell'istante o quello del luogo dove si trova l'atto di nascita che deve essere modificato. Ai sensi dei commi 2 e 3, la domanda deve essere accompagnata dalla documentazione che attesti che la persona sta seguendo un percorso di transizione o dalla documentazione medica che attesti l'effettuazione di un intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, qualora effettuato.

L'articolo 3 affronta la questione del trattamento medico-chirurgico, delle terapie ormonali e dei trattamenti di carattere estetico specificando, al comma 1, che ad essi può essere fatto ricorso qualora la persona che intende procedere all'adeguamento lo ritenga necessario per il suo equilibrio psico-fisico e al comma 2 che esso non costituisce

un atto contrario alla legge. Al comma 3 si precisa che ai fini dell'attribuzione di un sesso diverso da quello indicato nell'atto di nascita, la modificazione o l'adeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico non è un requisito necessario. Tale scelta è affidata all'autodeterminazione del soggetto interessato, con l'ausilio del medico specialista che ne valuta la condizione psico-fisica. In nessun caso, invece, fatta salva la situazione del soggetto minore o incapace, è richiesto a tale scopo l'intervento dell'autorità giudiziaria o di un soggetto terzo, dal momento che la condizione della persona che presenti una disforia di genere non è diversa da altre condizioni mediche nelle quali sia necessario un intervento chirurgico invasivo per determinare il benessere psico-fisico dell'individuo.

L'articolo 4 contiene disposizioni relative al nome. Il comma 1 stabilisce che il nome che la persona vuole assumere sia indicato direttamente nell'istanza di modificazione del sesso inoltrata al prefetto. Il comma 2, tuttavia, specifica che la richiesta di modifica del nome può essere inoltrata con autonoma istanza, presentata al prefetto, anche indipendentemente dall'istanza di modificazione del sesso, in ragione di una disforia di genere. Sebbene una tale scelta possa inquadarsi in un percorso di transizione, in ragione della sua durata, la possibilità di modificare il nome, indipendentemente dalla modificazione dell'attribuzione del sesso, costituisce una possibilità aggiuntiva rimessa alla libertà della persona di acquisire serenità ed equilibrio psico-sociale. È evidente che in questo caso la non corrispondenza tra il nome e il sesso biologico della persona motivata dalla presenza di una disforia di genere e non ha nessun rilievo ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Questa nuova opportunità costituisce un importante sostegno per la persona, che da un lato

le consente, se lo ritiene opportuno, che i documenti riportino il nome che avrebbe scelto di assumere come proprio al termine della transizione e dall'altro, a prescindere dalla modificazione dell'attribuzione di sesso, le facilita la possibilità di essere riconosciuta socialmente come appartenente al genere di elezione. Infatti, la presenza sui documenti di un nome non corrispondente al proprio sesso psicologico genera disagio e fraintendimenti in molte circostanze della vita: quando si usa la carta di identità per viaggiare o in un ufficio pubblico, o quando si utilizza il libretto universitario per recarsi a sostenere un esame o, infine, quando si indossa un *badge* nel luogo di lavoro. Il comma 3 stabilisce che sull'istanza decide il prefetto, sulla base della documentazione, rilasciata da una struttura pubblica o privata, attestante la presenza di una disforia di genere.

Ai sensi dell'articolo 5, il prefetto, verificata la regolarità della domanda, autorizza la modifica degli atti di stato civile con decreto che l'interessato deve notificare agli eventuali coniuge e figli e presentare all'ufficiale di stato civile per l'annotazione, con le formalità e i termini previsti dall'articolo 6.

L'articolo 7 dispone che tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono esenti da ogni spesa, tassa, imposta o tributo, comunque denominati.

Il successivo articolo 8 in tema di effetti del cambiamento del nome e del sesso sul matrimonio, stabilisce che la correzione dell'attribuzione di sesso non determina automaticamente lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, trattandosi di facoltà rimessa ai coniugi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera g), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'articolo 14, comma 2, della presente proposta di legge. A tal proposito, merita ricordare che negli ultimi anni sono in-

tervenute due importanti sentenze delle corti costituzionali dell'Austria e della Germania, le quali hanno dichiarato l'incostituzionalità delle norme che prevedevano, in quei Paesi, l'automatico scioglimento del matrimonio a seguito della modificazione dell'attribuzione del sesso. Nei due Paesi ricordati, come nel nostro, il matrimonio è un diritto fondamentale e non sopporta l'ingerenza dello Stato, che imponga a due persone lo scioglimento del vincolo al quale si sono liberamente determinate. In assenza della volontà di almeno uno dei coniugi che richieda il divorzio, si tratterebbe anche di una inaccettabile violazione della vita privata e familiare, protette dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'articolo 9 afferma il diritto della persona ad ottenere il rilascio di documenti che riportino il nuovo sesso attribuito e il nome modificato. Ai sensi del comma 1, l'ufficiale di stato civile, a seguito dell'annotazione nell'atto di nascita, provvede al rilascio dei nuovi documenti di identità personale e, al fine di evitare rischi di mancato coordinamento tra uffici pubblici, comunica l'avvenuta modificazione all'Agenzia delle entrate per il rilascio di un nuovo codice fiscale e una nuova tessera sanitaria, nonché all'ufficio della motorizzazione civile per il rilascio di una nuova patente di guida (comma 2).

Il comma 3 prevede che, con regolamento del Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità per il rilascio di copie e duplicati debitamente corretti dei titoli conseguiti e di tutti gli altri documenti che per loro natura non sono soggetti a modifiche nel tempo, rilasciati da autorità o istituzioni pubbliche e private. Si pensi, per esempio, ai titoli di studio, come il certificato di laurea, che dovranno riportare il nuovo nome e, laddove riportato, il sesso d'elezione della persona. Il comma 4 prevede che, anche in questo caso, il rilascio della predetta documentazione sia esente da qualsiasi costo.

L'articolo 10 impone, come già in parte previsto dalla legge n. 164 del 1982, che in seguito alla correzione degli atti dello stato civile, non sia fatta menzione dell'attribuzione di sesso e del nome precedenti, sia da parte di soggetti pubblici che di soggetti privati. Quindi, in ottemperanza alle norme in materia di protezione dei dati personali, e in particolare dei dati sensibili, la violazione di tale obbligo è punita ai sensi delle disposizioni in materia di trattamento illecito dei dati personali.

L'articolo 11 stabilisce che con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere delle associazioni delle persone transessuali e *transgender*, sono stabiliti, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, i presidi medici e i trattamenti farmacologici, nonché ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari. Tale regolamento deve essere adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2 stabilisce altresì che il Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare la formazione e l'informazione in materia di identità di genere, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, in particolare dei medici di base, anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere e l'inter-

vento e il sostegno a favore delle persone transessuali e *transgender*.

L'articolo 12 contiene una disciplina specifica per la modificazione dell'attribuzione di sesso al minore, prevedendo che in questo caso l'autorizzazione provenga dal giudice. La *ratio* di questa differenziazione consente di assicurare che la scelta di modificare il sesso attribuito alla nascita provenga effettivamente dal minore e sia supportata dalla documentazione medica che ne attesti la disforia di genere. Il comma 1 stabilisce che la competenza è del giudice tutelare del luogo di residenza del minore secondo il procedimento camerale. Il giudice ha la competenza ad autorizzare anche la sottoposizione del minore a trattamenti per la modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari mediante il ricorso a terapie ormonali e, laddove richiesto, la loro modificazione mediante il ricorso a trattamenti medico-chirurgici. In base al comma 2, l'istanza al giudice tutelare è presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale o da un curatore speciale, allegando idonea documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica o privata contenente una relazione psicodiagnostica, che attesti la presenza di una disforia di genere. Il comma 3 stabilisce che il giudice raccolga direttamente la volontà di modificare il proprio sesso del minore che abbia compiuto i quattordici anni, mentre la volontà del minore di età inferiore ai quattordici anni può essere raccolta mediante l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio. I commi 4 e 5 precisano che le modifiche agli atti dello stato civile sono richieste sulla base del provvedimento del giudice che autorizza la modificazione di sesso del minore e che possono essere eseguite anche prima della sottoposizione ad eventuali trattamenti medico-chirurgici a cui il minore sia stato autorizzato. Infatti, la persona minore di età, a differenza di quella maggiorenne, deve essere autorizzata dal giudice a sottoporsi a qualunque trattamento per la modificazione

dei caratteri sessuali, primari o secondari, mediante il ricorso a terapie ormonali o interventi medico-chirurgici. Tuttavia parte di questi interventi sono di elezione e non indispensabili per conseguire la modificazione dell'attribuzione di sesso, anche nel caso del minore che deve esservi autorizzato.

L'articolo 13 afferma il principio fondamentale all'autodeterminazione delle persone che alla nascita presentano caratteristiche anatomo-fisiologiche sia maschili che femminili. Ancora oggi, usualmente, quando un neonato presenta queste caratteristiche viene sottoposto ad interventi medico-chirurgici per l'attribuzione ad uno dei due sessi, in genere sulla base della scelta che i medici suggeriscono ai genitori. Tuttavia il bambino, crescendo e diventando adulto, spesso vive con disagio una scelta di altri che lo condizionerà anche negli aspetti più peculiari e intimi della sua vita. Si verifica, in ogni caso, una situazione nella quale alla persona non è stato consentito di autodeterminarsi. Il comma 1, pertanto, prevede che non possa esservi l'assegnazione di caratteri sessuali di un solo sesso mediante trattamenti medico-chirurgici, se il neonato non presenti un pericolo di vita o ricorrano esigenze di salute che impongano l'intervento.

Il comma 2 prevede, tuttavia, che i genitori, nella dichiarazione di nascita, attribuiscono al figlio il sesso e un nome a questo corrispondente, anche sulla base delle informazioni ricevute dai medici su quello che potrebbe essere il probabile sesso nel quale la persona potrebbe svilupparsi. Il comma 3, infine, consente alla persona che alla nascita presentava caratteristiche anatomo-fisiologiche sia maschili che femminili, quando sarà in grado di intendere e di volere, di domandare l'attribuzione di un sesso e di un nome diversi da quelli che gli furono assegnati dai genitori al momento della nascita e di sottoporsi, qualora lo ritenga necessario, anche a modificazioni dei caratteri sessuali primari o secondari. La modifica dell'attribuzione di

sesso deve essere richiesta al prefetto, seguendo le stesse procedure disposte dal presente disegno di legge per le persone transessuali.

Infine l'articolo 14 contiene alcune modifiche e abrogazioni di disposizioni vigenti. Il comma 1 aggiunge un comma all'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, stabilendo che non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore per adeguare il proprio genere di appartenenza anagrafica alla propria identità di genere. In questo modo si vuole porre fine a una discriminazione decennale nei confronti delle persone *trans* che di frequente sono sanzionate dalle forze dell'ordine per mascheramento, in base all'articolo 85 del testo unico citato.

Il comma 2 modifica la lettera g) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, coordinandola con il presente disegno di legge. Il comma 3 abroga la legge 14 aprile 1982, n. 164, in materia di rettificazione di sesso, mentre il comma 4 abroga le disposizioni in tema di rettificazione di sesso contenute nel decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, che risultano incompatibili con il presente testo di legge.

L'articolo 15, infine, contiene la copertura finanziaria per gli interventi previsti dalla legge. La trattazione dei dati personali rientra nelle spese generali delle pubbliche amministrazioni.

Per coprire gli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, per i presidi medici e i trattamenti farmacologici, nonché per ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari, si ricorre all'accantonamento stabilito dall'annuale legge di stabilità relativo alle spese correnti con riferimento al Ministero della salute.

Calcolando – sulla base dei dati disponibili – circa 200 persone l’anno che si rivolgono al servizio pubblico e un costo medio mensile di 250 euro per almeno ventiquattro mesi si arriva ad una spesa annua pari a circa 1,2 milioni di euro a regime. Si può, inoltre, ipotizzare un’ulteriore spesa di circa un milione di euro annui per coprire le spese relative alla formazione e l’informazione in materia di identità di genere tramite la promozione, nei limiti delle risorse dispo-

nibili, di programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, in particolare dei medici di base, anche attraverso l’integrazione dei programmi di studio dei corsi di laurea e di specializzazione nelle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere e l’intervento e il sostegno a favore delle persone transessuali e *transgender*. L’aumento di spesa complessivo è di 2,2 milioni di euro l’anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la presente legge assicura ad ogni persona che, in ragione della propria identità di genere, senta di non appartenere al sesso attribuitole alla nascita, l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica, mediante la modifica del sesso e del nome indicato nell'atto di nascita.

Art. 2.

(Istanza di modificazione dell'attribuzione di sesso)

1. Ai fini dell'articolo 1, chiunque intende modificare il sesso indicato nell'atto di nascita presenta istanza al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

2. Nella istanza, il richiedente espone le ragioni a fondamento della richiesta, allegando idonea documentazione rilasciata da una struttura pubblica o privata, consistente in almeno una relazione psicodiagnostica che attesti la presenza di una disforia di genere.

3. Qualora il richiedente si sia sottoposto all'adeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico, allega all'istanza di cui al comma 2 la cartella clinica relativa all'intervento o idonea documentazione medica che attesti la sua esecuzione.

Art. 3.

(Modificazione dei caratteri sessuali)

1. Le persone di cui all'articolo 1, qualora lo ritengano necessario per il proprio equilibrio psicofisico, possono modificare o adeguare i loro caratteri sessuali mediante trattamenti medico-chirurgici, terapie ormonali o trattamenti di carattere estetico.

2. Gli interventi di cui al comma 1, a cui la persona si sia liberamente determinata, inclusa la modificazione dei caratteri sessuali primari, non costituiscono atti contrari a norme civili o penali.

3. La modificazione o l'adeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico non è un requisito necessario per l'attribuzione di un sesso diverso da quello indicato nell'atto di nascita.

Art. 4.

(Modificazione del nome)

1. Nell'istanza di cui all'articolo 2, le persone di cui all'articolo 1 indicano le modifiche che intendono apportare al nome attribuito alla nascita oppure il nome che intendono assumere.

2. L'istanza per la modifica del nome può essere presentata al prefetto in qualsiasi momento, anche indipendentemente dalla presentazione dell'istanza per la modificazione dell'attribuzione di sesso, allegando la documentazione, rilasciata da una struttura pubblica o privata, che attesti la presenza di una disforia di genere.

3. Il prefetto decide sull'istanza di cui al comma 2, con decreto, ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5.

(Decreto del prefetto)

1. Il prefetto che riceve l'istanza di cui all'articolo 2, ne verifica la regolarità e decide

sulla domanda con decreto che autorizza la modifica degli atti dello stato civile.

2. L'istante, entro sette giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto, notifica il decreto medesimo al coniuge e ai figli, laddove esistenti, presentando al prefetto prova dell'avvenuta notificazione. Il prefetto rilascia apposita attestazione dell'avvenuta notificazione.

3. Il decreto può essere presentato all'ufficiale di stato civile, per le annotazioni di cui all'articolo 6, trascorsi trenta giorni dalla data della sua adozione o, quando è necessaria la notifica del decreto, dalla data dell'avvenuta notificazione.

4. L'autorità giudiziaria ordinaria è competente a decidere di ogni controversia che dovesse sorgere a seguito della presentazione dell'istanza o dell'emanazione del decreto del prefetto.

Art. 6.

(Annotazioni ed altre formalità)

1. Il decreto che autorizza il cambiamento di sesso e la modificazione del nome deve essere annotato, su richiesta dell'interessato, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita dei figli. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio sono avvenuti in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.

2. Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1, che devono essere eseguite entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 7.

(Esenzione fiscale)

1. In tutti i casi di cambiamento di sesso e di nome di cui all'articolo 1, le istanze e i provvedimenti di cui alla presente legge, le copie relative, le attestazioni di ricevimento, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni spesa, imposta, tassa o tributo, comunque denominati.

Art. 8.

(Effetti della modifica del sesso sul matrimonio)

1. Il matrimonio contratto dalla persona prima del cambio del sesso non si scioglie automaticamente.

2. È facoltà dei coniugi richiedere lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera g), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Art. 9.

(Rilascio di documenti)

1. In seguito alle annotazioni di cui all'articolo 6, l'ufficiale di stato civile del comune di residenza procede al rilascio dei nuovi documenti di identità personale.

2. L'ufficiale di Stato civile comunica prontamente l'avvenuta modificazione del sesso e del nome all'Agenzia delle entrate che provvede a rilasciare un nuovo codice fiscale e una nuova tessera sanitaria. Analoga comunicazione è fatta all'ufficio della motorizzazione civile del luogo di residenza della persona che ha modificato il suo sesso e il suo nome, che provvede a rilasciare una nuova patente di guida.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio di copie o duplicati debitamente corretti, a seguito della modificazione della attribuzione di sesso e del nome, dei titoli conseguiti e di tutti gli altri documenti che per loro natura non sono soggetti a modifiche nel tempo, rilasciati da autorità pubbliche e private.

4. Il rilascio di nuovi documenti o di duplicati a seguito della correzione dell'attribuzione di sesso e del nome è esente da ogni onere, spesa o tributo per la persona interessata.

Art. 10.

(Trattamento dei dati personali)

1. Le attestazioni di stato civile e ogni altro documento di identità personale, rilasciati da qualsiasi soggetto pubblico o privato e riferiti a persona della quale sia stata corretta l'attribuzione di sesso, sono rilasciati con la sola indicazione, oltre che del cognome, del nuovo sesso e del nuovo nome.

2. La violazione del comma 1 del presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11.

(Interventi del Servizio sanitario nazionale. Formazione del personale sanitario)

1. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere delle associazioni delle persone transessuali e *transgender*, da adottare entro quattro mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i presìdi medici e i trattamenti farmacologici, nonché ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari, i cui oneri, sia diretti che indiretti, sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare la formazione e l'informazione in materia di identità di genere, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, in particolare dei medici di base, anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei corsi di laurea e di specializzazione nelle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere e l'intervento e il sostegno a favore delle persone transessuali e *transgender*.

Art. 12.

(Modificazione dell'attribuzione di sesso del minore)

1. La modificazione dell'attribuzione di sesso della persona minore d'età è autorizzata dal giudice tutelare del luogo di residenza del minore. Il giudice tutelare autorizza, altresì, il trattamento per la modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari mediante il ricorso a terapie ormonali e, laddove richiesto, la loro modificazione mediante il ricorso a trattamenti medico-chirurgici.

2. L'istanza al giudice tutelare è presentata dall'esercente la potestà genitoriale o, nel caso di dissenso rispetto alla volontà del minore, da un curatore speciale, allegando

idonea documentazione medica, rilasciata da una struttura pubblica o privata, contenente una relazione psicodiagnostica, che attesti la presenza di una disforia di genere.

3. La volontà del minore che ha compiuto i quattordici anni di età è raccolta direttamente dal giudice tutelare, mentre quella del minore di età inferiore ai quattordici anni può essere raccolta da uno psicologo nominato dal giudice tutelare.

4. Il provvedimento del giudice tutelare che autorizza la modificazione di sesso del minore è presentato all'ufficiale di stato civile per le annotazioni di cui all'articolo 6.

5. Il provvedimento del giudice tutelare può essere presentato all'ufficiale di stato civile per le annotazioni di cui all'articolo 6 anche prima che il minore, a ciò autorizzato, si sottoponga a trattamenti medico-chirurgici per la modificazione dei caratteri sessuali primari.

Art. 13.

(Diritto all'autodeterminazione del sesso)

1. Chi alla nascita presenta caratteristiche anatomo-fisiologiche sia maschili che femminili non può essere sottoposto a trattamenti medico-chirurgici per l'assegnazione di caratteri sessuali di un solo sesso, se non vi sono pericolo di vita o esigenze attuali di salute fisica che lo impongano.

2. Al momento della dichiarazione di nascita, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, i genitori attribuiscono al figlio il sesso da indicare nell'atto di nascita.

3. Le persone di cui al comma 1 possono richiedere, con le modalità di cui alla presente legge, l'attribuzione di un sesso e di un nome diversi da quelli indicati nell'atto di nascita, anche in seguito a intervenute modificazioni dei caratteri sessuali primari o secondari ad opera di terapie ormonali, di

trattamenti di carattere estetico o di adeguamento dei caratteri sessuali medesimi mediante trattamenti medico-chirurgici, ai quali si siano autodeterminate.

Art. 14.

(Modifiche e abrogazioni di norme)

1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore durante il percorso medico, psicologico e legale al fine dell'attribuzione di un sesso diverso da quello indicato nell'atto di nascita ».

2. All'articolo 3, primo comma, numero 2), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) è ottenuta la modifica dell'attribuzione di sesso nell'atto di nascita ».

3. La legge 14 aprile 1982, n. 164, è abrogata.

4. L'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è abrogato.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 2,00